

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

"MAFRA A.P.S."

Art. 1. - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - CARATTERE: E' costituita un'Associazione sportiva a carattere dilettantistico e di Promozione Sociale, ai sensi del Dlgs 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi della Legge 289/2002, dell'art. 148 comma 8 del TUIR, nonché del CTS (*Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*), denominata: "**ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE MAFRA**" in Sigla "**MAFRA A.P.S.**" sodalizio senza finalità di lucro avente sede legale in **ATRIPALDA** alla **Contrada Novesolodi 2/A** Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. L'Associazione è costituita ai sensi degli artt.36 e seguenti del C.C.

Art. 2. OGGETTO - L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti attività *di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*:

a) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

b) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale e culturale;

c) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività *diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo



criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* (anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (**co. 2, art. 7 Cts**) attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3. – DURATA: L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma di Statuto.

Art. 4. – SOCI: Possono essere ammessi a divenire Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di ambo i sessi, interessate all'attività svolta dalla stessa. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione, se espressamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e comunque di una quota associativa annuale la cui entità e modalità di pagamento viene determinata annualmente sempre dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali di ammissione ed associative sono intrasmissibili (né *inter vivos* né *mortis causa*) e non sono rivalutabili. I Soci si distinguono in:

- **Soci FONDATORI;** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

- **Soci ORDINARI;** sono coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I giovani di età inferiore agli anni diciotto presentano domanda di ammissione completa di consenso scritto degli esercenti la potestà parentale. Tanto i Soci Fondatori quanto i Soci Ordinari maggiori di età hanno diritto di voto in Assemblea, anche in caso di delibere relative a modifiche statutarie e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. **E' esclusa per tutti i Soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.**

In qualità di APS, Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (Il numero non deve essere inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS (**co. 1,**

art. 35 Cts). Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Art. 5. - AMMISSIONE E DI RINNOVO: Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti associati mediante la sottoscrizione della domanda di ammissione accettano le forme assicurative adottate dall'Associazione (attraverso le Istituzioni cui la stessa è affiliata) contro gli infortuni personali degli stessi soci che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività

sportive alle quali i soci aderiscono spontaneamente. All'atto della presentazione della domanda di adesione, l'aspirante socio dovrà compilare apposita domanda di tesseramento, l'aspirante associato, fino alla data del primo consiglio direttivo utile nel corso del quale verrà deliberata l'accettazione o il diniego della su domanda d'iscrizione, potrà usufruire delle strutture dell'associazione e praticare le attività organizzate dal sodalizio stesso anche dietro pagamento di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'art. 148 c3 del TUIR.

Art. 6 – GLI OBBLIGHI DEI SOCI: I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell'Associazione, nonché dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione. Essi hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea; Ai sensi dell'art. 148 comma 3 e comma 5 del TUIR essi potranno versare CORRISPETTIVI SPECIFICI per la partecipazione ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI: Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e a frequentare i locali dell'Associazione medesima. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'art.19. Nessun tipo di remunerazione è dovuta ai Soci per l'eventuale opera prestata a favore dell'Associazione eccetto Rimborsi Spesa o Liquidazioni di Indennità Giornaliera.

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e

consultare i libri associativi;

Art. 8 – SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DA PARTE DEI SOCI: Tutti i soci interessati possono presentare istanza al consiglio direttivo dell'A.P.S. per svolgere attività volontariamente senza che esista rapporto di subordinazione, con libertà di scelta dell'orario e del tempo da impiegare e dell'attività da svolgere quali: gestione di segreteria; servizi generali; e ogni altra attività idonea a migliorare il funzionamento del sodalizio.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO: La qualifica di Socio si perde per

- **DECESSO;**

- **RECESSO:** si verifica per volontà del Socio che presenti le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata semplice e nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento interno; la perdita di qualifica, per recesso, non è subordinata ad una delibera scritta del Consiglio Direttivo ma opera automaticamente; copia dell'istanza di recesso dev'essere conservata agli atti dell'associazione il recesso va in ogni caso indicato nel libro dei soci;

- **MOROSITA':** il socio che nel termine di trenta giorni dalla data di cadenza del rinnovo non provvede al versamento della quota associativa annuale perde automaticamente la qualifica di socio ed è escluso dall'associazione senza che si il consiglio direttivo ne deliberi per iscritto la sua esclusione, salvo la trascrizione nel libro dei soci

- **MOROSITA' PER MANCATO PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI SPECIFICI EX ART. 148 COMMA 3 TUIR**
è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento interno; La perdita della qualità di socio per MOROSITA' viene dichiarata dal Consiglio Direttivo;

- **ESCLUSIONE** L'esclusione si configura altresì nel momento in cui il Socio attui un comportamento in contrasto con le finalità e gli scopi cui l'Associazione si ispira, non collabori per il raggiungimento delle finalità con gli altri Associati, vengano a mancare la capacità di agire o di intendere e di volere.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato attraverso mezzo congruo quale EMAIL. In ogni caso quando il Socio arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Art. 10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA: I Soci, aderendo all'Associazione ed accettando lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione, degli Enti di Promozione Sociale e delle Associazioni a carattere internazionale, nazionale o regionale cui l'Associazione stessa è affiliata, si impegnano a non adire ad altre autorità che non sia quella di un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, come di seguito specificato nel presente statuto all'articolo 27.

Art. 11 – ORGANI ASSOCIATIVI: Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea; Consiglio Direttivo; il Presidente;

l'Organo di controllo (se nominato poiché obbligatorio come da art. 6 atto costitutivo); Revisore Legale dei Conti (se nominato poiché obbligatorio secondo quanto previsto dal presente statuto)

Art. 12 – LE ASSEMBLEE DEI SOCI: L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, essa è indetta in via ordinaria in 1° e in 2° convocazione mediante avviso affisso nella bacheca sociale almeno quindici giorni prima della riunione stessa, nonché invio all'indirizzo email di ciascun socio avente diritto di voto. L'assemblea dei soci straordinaria è indetta sempre secondo le stesse modalità almeno venti giorni prima della riunione stessa. L'avviso di convocazione deve riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Quella straordinaria può essere richiesta da un quarto degli associati, dal consiglio direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti od anche soltanto dal Presidente. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto.

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 3 associati fino a che l'associazione sarà composta da un numero di associati inferiore a 500; ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 5 associati allorché l'associazione dovesse raggiungere un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario per cassa che verrà adottato dall'associazione se, a norma del co. 2, art. 17 Cts, verranno realizzati nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati (In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale (co. 2, art. 20 Codice civile).

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione;
- approvare eventuali altri regolamenti interni;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli

associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno 1/2 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso su convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare: - sulla relazione annuale del Presidente dell'Associazione; - sul Rendiconto economico - finanziario dell'anno precedente ed eventualmente su quello preventivo dell'anno successivo. **L'Assemblea straordinaria** si riunisce ogni qualvolta sia necessario a causa di eventi di natura straordinaria.

Ogni Socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un solo voto secondo il principio del voto singolo previsto dall'art. 2532 C.C.. Possono intervenire nell'Assemblea e partecipare alle deliberazioni tutti i Soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote associative che siano iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Art. 13 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEE DEI SOCI: L'Assemblea, solitamente, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, o comunque in alternativa, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea medesima elegge altresì un Segretario e, ove necessario, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Art. 14 – SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA: Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea e dagli scrutatori, se eletti.

Art. 15 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO:

Il consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale

risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra

nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di

pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto nonché ove previsto il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, nonché il Bilancio Preventivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare su Recesso ed Espulsione dei Soci per le cause previste dallo statuto;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;
- redige i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci;
- approva il programma tecnico sportivo per la preparazione agonistica e promozionale degli atleti;
- nomina i direttori sportivi nelle varie discipline, che potranno essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In quest'ultima circostanza essi potranno partecipare al Consiglio Direttivo con voto consultivo;
- determina annualmente l'entità e la modalità di riscossione delle quote di ammissione, associative e propone eventuali ulteriori contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre all'esame e alla delibera assembleare;
- stabilisce le quote di partecipazione alle diverse attività sociali (corrispettivi specifici ex art. 148

comma 3 e 5 del TUIR;

- provvede, previa ratifica dell'Assemblea, alla nomina e designazione di propri rappresentanti, nell'ambito di Enti ed Organi di qualsiasi natura economica, giuridica, sindacale, in cui tale rappresentanza sia richiesta o consentita; - costituisce eventuali Commissioni tecniche;
- fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci e convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci stessi;

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili* per un numero illimitato di mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il

Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le

deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli

amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel RUNTS

indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la

rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale

potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i

terzi ne erano a conoscenza. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle

quote associative che siano maggiorenni. **Viene fatto espresso divieto ai membri del Consiglio**

Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre associazioni. La qualità di Consigliere può cessare per

scadenza del mandato, decesso, dimissioni, assenza ingiustificata per 4 (quattro) volte consecutive

dalle riunioni del Consiglio Direttivo, o per gravi fatti od omissioni commesse nell'espletamento delle

proprie funzioni. La perdita della qualità di Consigliere dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo

stesso l'interessato non avrà diritto al voto. Per la validità della delibera occorrerà il voto favorevole

della metà più uno dei presenti. Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo

all'attenzione del suo Presidente a mezzo raccomandata. Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti o, in alternativa ed a loro discrezione, potranno incaricare di ricoprire la carica il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea elettiva. Nell'eventualità di dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo s'intenderà decaduto insieme con il Presidente ed occorrerà procedere tempestivamente a nuove elezioni

Art. 16 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: Si riunisce su convocazione scritta del Presidente contenente gli argomenti all'O.d.G. da affiggere nella bacheca della sede sociale almeno 15 giorni, da comunicare per raccomandata o per mail prima della data fissata per l'adunanza od anche senza formalità, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno uno dei membri per discutere e deliberare su tutte le questioni con la gestione amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal suo Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina un presidente per l'adunanza. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 – PRESIDENTE: Il Presidente *rappresenta legalmente l'associazione (e ne ha il potere di firma)* - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione

sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente è titolare di ogni potere relativamente alla gestione ordinaria dell'Associazione, ivi compreso quello di poter stipulare contratti di qualsiasi natura e genere, intrattenere i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati, procedere ad acquisti di beni mobili ed immobili. In quest'ultimo caso è però necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Nella eventualità di sue dimissioni, impedimento, definitivo e per qualsivoglia motivo, a svolgere le sue mansioni, di dimissioni o decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, il Presidente rimane in carica per l'esclusiva gestione ordinaria dell'Associazione fino all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata tempestivamente per procedere all'elezione dei nuovi componenti gli Organi associativi.

Art. 18 – IL VICE-PRESIDENTE: E' l'immediato collaboratore del Presidente; in caso di motivata assenza o impedimento temporaneo del Presidente ne svolge le mansioni. A questi, per particolari compiti istituzionali, il Presidente può rilasciare delega.

Art. 19 – IL SEGRETARIO: Il Segretario ha in consegna i libri delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci e ne redige i verbali, attende alla corrispondenza e cura la tenuta dell'albo dei Soci.

ART. 20 (Organo di controllo): L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (vedi atto costitutivo art. 6). I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 (Revisione legale dei conti) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge (Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 *dei seguenti limiti*: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti *patrimoni destinati* ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (**art. 31 Cts**)), l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE: Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali (di adesione, periodiche, per servizi direttamente attinenti l'attività statutaria);
- dai contributi volontari di soci oppure di terzi;
- dai contributi ottenuti da enti pubblici per il raggiungimento delle finalità statutarie o per specifici progetti nell'ambito delle stesse finalità;
- dai crediti verso i Soci ed in generale verso i terzi;
- dagli eventuali beni immobili, immobilizzazioni immateriali e finanziarie;
- dalle attrezzature acquistate per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- da disponibilità liquide.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote versate dai Soci dai contributi degli Enti pubblici e privati, da eventuali proventi di gestione, da eventuali donazioni di terzi. La gestione del Patrimonio e dei mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale avviene con esclusione di qualsiasi scopo di lucro. **E' fatto divieto di distribuire, durante la vita dell'associazione, tra i soci, UTILI**

o AVANZI di GESTIONE né in modo diretto né indiretto. (Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano

in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi

individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze

o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del

quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui

all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla

necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse

generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al

loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci,

associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro

che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano

erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro

il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,

esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano

l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di

interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di

riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze").

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate

comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (L'associazione, se si doterà di personalità giuridica e si iscriverà nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts)).

Art. 23 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO: Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno solare. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico e finanziario consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il progetto di Rendiconto resta depositato presso la sede dell'Associazione, consultabile da parte di tutti i Soci, nei sette giorni precedenti detta Assemblea secondo gli orari di apertura della Segreteria della Associazione. Allo stesso modo, e sempre consultabile da parte di tutti i Soci secondo gli orari di apertura della Segreteria, il Rendiconto approvato resterà depositato presso la sede dell'Associazione. Il risultato positivo di gestione, eventualmente riveniente dalla gestione associativa verrà obbligatoriamente reinvestito nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale; **Ai sensi del CTS,** L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale (Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto finanziario*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts) e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo

settore. L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (co. 6, art. 13 Cts).

ART. 24 – (Bilancio sociale e informativa sociale) Ai sensi del CTS:

a) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

b) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 25 – CONTROVERSIE COLLEGIO ARBITRALE: Eventuali controversie in merito a problematiche

associative e statutarie sorte tra i Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri: i primi due nominati direttamente da ognuna delle parti ed il terzo dai primi due, ed avente quest'ultimo funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Qualora i primi due arbitri non si accordino sul terzo nominativo, verrà nominato Presidente del Collegio, il Presidente del Tribunale in cui avrà a quel tempo sede l'Associazione. Detto Collegio rimarrà in carica fino alla risoluzione della controversia. Il loro lodo sarà inappellabile. Essi agiranno quali arbitri ai sensi dell'art.810 e segg. del C.p.c. e le loro decisioni potranno essere dichiarate esecutive secondo quanto previsto dall'art.825 del C.p.c..

ART. 26 (Libri) – Ai sensi del CTS L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti

anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, (qualora nominato poiché obbligatorio) tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, (qualora nominati poiché obbligatori) tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione presso la sede sociale ed eventuale possibilità di richiedere copia dei singoli verbali, dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio Direttivo che dovrà ottemperare entro 15 gg. dalla richiesta scritta.

ART. 27 (Volontari): I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa

questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (co. 4, art. 17 Cts). La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. (Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts) - Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cts).

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 28 (Lavoratori): L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 29 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE: Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea straordinaria che disponga lo scioglimento deve essere presentata da almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione lo scioglimento deve essere approvato da almeno i due terzi dei soci presenti ed esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano gli stessi scopi dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentendo l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento può essere deliberato anche dal consiglio direttivo nel caso di rinnovo delle cariche sociali. In questi casi se dopo aver



esposto all'albo dell'Associazione l'avviso di elezioni del nuovo consiglio direttivo e nessun socio manifesta la volontà di candidarsi, il Consiglio Direttivo uscente, che non intende candidarsi, è obbligato a deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Ai sensi del CTS: In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore (o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale), o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. (Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts)). L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 30 (Rinvio): Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dagli Statuti e Regolamenti interni degli Enti di Promozione Sociale, oltre che comunque dal Codice Civile Sportive. **AI SENSI DEL CTS:** Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Atripalda, 19 maggio 2026

LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO

ALVINO MASSIMO

Alvino Massimo

ALVINO SABINO

Alvino Sabino

ALVINO ANNINO

Alvino Annino

BARBATO PAOLA

Barbato Paola

FERULLO GERARDO

Gerardo Ferullo

CAPONE GAETANO

Capone Gaetano

TOMASETTA FRANCESCO

Tomasetta Francesco

